REGOLAMENTO (CE) N. 391/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 102/2007 che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di assicurare l'attendibilità e la qualità dei dati da fornire, alcune variabili indicate nell'allegato del regolamento (CE) n. 102/2007 della Commissione ([2]) devono essere facoltative per gli Stati membri che presentano una esigua numerosità campionaria dei lavoratori migranti. La Bulgaria e la Romania si trovano in tale situazione, ma non erano ancora Stati membri nel momento in cui è stata proposta l'adozione di tale regolamento.

(2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 102/2007 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

Le colonne 213, 214, 215, 216, 217, 218 e 219 dell'allegato sono facoltative per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia e la Finlandia.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

([1]) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 42).
([2]) GU L 28 del 3.2.2007, pag. 3.